

Informativa per i clienti dell'assicurazione collettiva Estensione della garanzia (edizione aprile 2023)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia»), in veste di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (di seguito «Helvetic Warranty»), in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'estensione della garanzia distribuita da Samsung.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>Gli acquirenti di una TV Samsung selezionata aderiscono al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto gli acquirenti di una TV Samsung selezionata con l'estensione della garanzia inclusa.</p>

CGA dell'estensione della garanzia TV Samsung, edizione aprile 2023

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, («Helvetia»), in veste di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH («Helvetic Warranty»), in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo indicato nel certificato di garanzia con marca, tipo e numero di serie (di seguito «**oggetto assicurato**»).

I dispositivi che vengono dati a noleggio o in leasing non possono essere assicurati. Qualora il dispositivo venga utilizzato prevalentemente a scopi professionali o commerciali, non sussiste alcuna copertura assicurativa.

Durante il periodo assicurativo (punto 2), l'assicurazione è valida anche per il dispositivo fornito in sostituzione dell'oggetto assicurato a seguito di una garanzia legale o contrattuale. Un siffatto caso di garanzia deve essere dimostrato tramite documentazione idonea.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa decorre al termine della garanzia del produttore di Samsung, ovvero 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'oggetto assicurato e termina:

- quattro anni (48 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa; oppure
- in caso di danno totale.

Per il servizio pick-up per i televisori con una diagonale dello schermo di 60" o superiore, la copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza della garanzia del produttore. La fine del servizio pick-up dipende dalla data di scadenza riportata sul relativo certificato di assicurazione o in caso di danno totale.

3. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

Assicurato e avente diritto è il proprietario dell'oggetto assicurato. La persona assicurata dev'essere obbligatoriamente domiciliata in Svizzera.

4. Validità territoriale

L'assicurazione copre eventi assicurati su tutto il territorio svizzero.

5. Passaggio di proprietà

In caso di alienazione dell'oggetto assicurato, la copertura assicurativa è valida anche per il legittimo acquirente, a patto che sia domiciliato in Svizzera. Un siffatto passaggio di proprietà deve essere dimostrato tramite documentazione idonea. I doveri e gli obblighi contrattuali della persona assicurata trovano applicazione mutatis mutandis.

6. Gestore dei sinistri

Il gestore dei sinistri è la società Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietikon, Svizzera, numero d'identificazione CHE-113.921.097 (di seguito «**Helvetic Warranty**»), incaricata dall'Helvetia della liquidazione del sinistro e dell'amministrazione del portafoglio.

7. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

8. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

9. Eventi assicurati

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevedibile della capacità di funzionamento dell'oggetto assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbrica o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia per i difetti del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

10. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

a) In caso di danno parziale:

- La riparazione commissionata dall'Helvetia successivamente alla verifica della copertura.

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato al momento dell'evento.

I televisori a partire da una diagonale dello schermo di 60 pollici vengono prelevati dal luogo di installazione per essere riparati e, una volta eseguita la riparazione, vengono riconsegnati in tale luogo. Tutti i trasporti avvengono in tali casi a rischio e a spese di Helvetic Warranty. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con i veicoli a motore (p.es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi supplementari che ne conseguono sono a carico della persona assicurata.

La persona assicurata è tenuta a inviare in riparazione tutti gli altri dispositivi all'officina convenzionata di Helvetic Warranty. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata; le spese di rispedizione vengono assunte dall'Helvetia.

Qualora non sia possibile eseguire la riparazione senza eseguire lo smontaggio, la persona assicurata non ha alcun diritto supplementare allo smontaggio e al rimontaggio della merce. La persona assicurata deve smontare la merce personalmente e a proprie spese per consentire così a Helvetic Warranty di eseguire la riparazione. Inoltre, anche il successivo rimontaggio compete alla persona assicurata.

b) In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica:

- Dispositivo sostitutivo di tipo o qualità simile. Se il dispositivo interessato dal danno totale non è più disponibile in commercio, Helvetic Warranty fornirà in alternativa, entro i limiti del prezzo di acquisto del dispositivo assicurato al momento del danno, un dispositivo di un altro tipo/modello con caratteristiche tecniche comparabili.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'Helvetia e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa.

Un danno totale sussiste nel caso in cui la riparazione dell'oggetto assicurato sia tecnicamente impossibile o antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore di risarcimento (dispositivo sostitutivo di tipo e qualità simili). La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

Eventuali spese di smaltimento (in particolare le spese di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

11. Franchigia

In caso di evento assicurato non vi è alcuna franchigia a carico della persona assicurata.

12. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti dell'oggetto assicurato:

- che rientrano nella garanzia legale o contrattuale di un terzo (p.es. produttore o venditore);
- che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- riconducibili a influenze esterne;
- riconducibili agli effetti chimici e/o elettrochimici dell'acqua (p.es. ruggine);
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (p. es. uso commerciale);
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione e ripristino o pulizia;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati e danni ai software;
- se non è possibile risalire al numero di serie dell'oggetto assicurato;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto danneggiato;
- a seguito di atti vandalici;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- in seguito a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per contrastarli;
- che si generano in relazione a incendio o eventi naturali;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione; o
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty.

Parimenti, l'assicurazione non copre le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico del dispositivo.

Se il difetto da eliminare non è un evento assicurato, la persona assicurata deve assumersi tutte le spese sostenute dall'Helvetia e/o da Helvetic Warranty.

Le imperfezioni e i difetti che non influiscono sulla capacità di funzionamento dell'oggetto assicurato, nonché i burn-in degli schermi sono esclusi dall'assicurazione. Nemmeno la normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione è assicurata.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 11
- E-mail: support@helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata è tenuta a comunicare il numero di serie dell'oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto.

La persona assicurata deve fornire a Helvetic Warranty, in forma scritta, tutte le informazioni, e deve consentirle di effettuare tutte le indagini su causa e ammontare del danno necessarie all'accertamento del caso d'assicurazione o dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'Helvetia.

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

14. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sui verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

L'Helvetia è pienamente esonerata dall'obbligo di prestazione qualora la persona assicurata:

- provochi intenzionalmente un sinistro; oppure
- inganni o cerchi di ingannare subdolamente l'Helvetia o Helvetic Warranty su fatti rilevanti per la determinazione e l'ammontare del danno, per l'accertamento del caso d'assicurazione o dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'Helvetia.

15. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi delle presenti CGA. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

16. Elaborazione dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty elaborano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, di pratiche relative a sinistri e a prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. Una notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti di natura giuridico-assicurativa. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento ad esso noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito [/www.svv.ch/it](http://www.svv.ch/it).

17. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.